

CONTRATTO DI SUBAPPALTO

tra

La società **FENIX CONSORZIO STABILE SCARL** con sede legale in Bologna (BO) Galleria Ugo Bassi, 1 C.A.P. 40121, C.F e Numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Bologna 03533141200, nella persona del sig. Milioti Antonio C.F. MLTNTN84T22A089B, nato ad Agrigento (AG) il 22/12/1984, che interviene nel presente atto in qualità di Procuratore, domiciliato per la carica presso la sede sociale, in appresso per brevità denominata **"APPALTATORE"**

E

la società **"SI.STRASRL"** con sede legale in Palermo, (PA) via Francesco Ferrara n.32, C.A.P. 90141, P.IVA e Numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Palermo 07158750823, nella persona del Sig. Federico Ammirata, C.F. MMRFR65P30G273B, nato a Palermo (PA) il 30/09/1965, che interviene nel presente atto in qualità di Legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede sociale, in appresso per brevità denominata **"SUBAPPALTATORE"** ed entrambe per brevità in appresso denominate **"Parti"**.

PREMESSO CHE:

in data 17/12/2025 la **FENIX CONSORZIO STABILE SCARL** . è risultata aggiudicataria dell'appalto esperimento da LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO, per l'affidamento dei lavori Bando di gara 13199119 "Accordo quadro annuale con un solo operatore economico per i lavori di messa in sicurezza di ponti e viadotti lungo le SS.PP. N°29A - 29B – 2 del Libero Consorzio comunale di Agrigento. Anno 2024 – CUP: B37H23002150001 – CIG: B91B289B38"

- per l'importo netto di contratto è di € 490.000,00 oltre IVA ove dovuta, di cui € 475.300,00 per lavori ed € 14.700,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, specificati nel computo metrico per la Sicurezza.

- che l'esecutività del presente contratto è subordinata e condizionata al provvedimento autorizzativo da parte del Libero Consorzio Comunale di Agrigento.;

- che la Direzione del Cantiere è svolta dall'Impresa tramite tecnici;

- che la Direzione dei Lavori è svolta dall'Ente Appaltante;

- che la Impresa Subappaltatrice, essendosi recata sul posto dove dovranno essere eseguiti i lavori prima della sottoscrizione del presente Contratto e di aver preso cognizione diretta delle condizioni generali e particolari esistenti nelle quali le prestazioni dovranno essere effettuate e, in particolare, dell'ubicazione delle vie d'accesso, delle condizioni ambientali, delle difficoltà, degli impedimenti, degli oneri, e rischi tutti inerenti i lavori di cui trattasi nonché di tutte le circostanze che possono direttamente ed indirettamente avere influenza sullo svolgimento dei lavori e sui relativi costi di cui l'impresa dichiara di aver tenuto debito conto nella determinazione della sua offerta, si dichiara

disposta ad accettare il subcontratto a misura per l'esecuzione delle opere previste nel successivo articolo 1;

- che la Impresa Subappaltatrice è specializzata nell'esecuzione di dette opere, dotata di competenze e capacità tecniche, economiche ed organizzative, nonché di capitali, manodopera e relativa assistenza tecnica, macchine ed attrezzature in genere, tali da garantire, autonomamente e con completa assunzione del rischio tecnico-economico, l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte;

Tutto ciò premesso, e ritenuto parte sostanziale del presente contratto, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 (Oggetto del subappalto)

Il consorzio stabile Fenix S.c.a.r.l. affida nella misura di: per la categoria OS11 classifica II al 48,00%; per la categoria OS12-A classifica I al 100%; per la categoria OS10 classifica I al 100% dell'importo contrattuale all'Impresa "SI.STRA SRL" per i Lavori di: Accordo quadro annuale con un solo operatore economico per i lavori di messa in sicurezza di ponti e viadotti lungo le SS.PP. N°29A - 29B - 2 del Libero Consorzio comunale di Agrigento. Anno 2024 - CUP: B37H23002150001 - CIG: B91B289B38"

Lavorazioni appartenenti alle categorie: OS11 Classifica II Prevalente; OS12-A Classifica I Scorporabile; OS10 Classifica I Scorporabile.

L'importo sarà, quindi, comprensivo di tutte le prestazioni occorrenti, come sopra determinate, per dare l'opera compiuta in ogni sua parte a perfetta regola d'arte in conformità e nel rispetto dei documenti posti a base di gara dall'Ente Appaltante e dall'Impresa Appaltatrice, ovvero nel rispetto del Capitolato Speciale d'Appalto, nel rispetto delle specifiche tecniche fornite dalla D.L., in conformità ai disegni di progetto e/o secondo le istruzioni della DIREZIONE DI CANTIERE dell'Appaltatore.

Si intende altresì compreso nel presente Contratto, ogni altro onere accessorio per lo svolgimento della commessa nonché tutte le opere, somministrazioni ed attività, per dare completo, finito e collaudabile, sulla base delle vigenti normative italiane, ciò che costituisce l'oggetto del presente contratto, anche se non espressamente menzionate.

L'Appaltatore si riserva la facoltà a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, qualora ritenesse ciò utile per una migliore organizzazione generale del servizio o al fine del mantenimento dei programmi, di eseguire direttamente, o di fare eseguire da terzi le suddette prestazioni, in forma completa o parzializzata, senza che ciò possa dare luogo a riserve o eccezioni da parte del Subappaltatore.

Articolo 2 (Documenti del Contratto)

1) Il presente contratto.

2) Progetto, Capitolato Speciale e relativi allegati regolanti i rapporti tra “Committente” ed “Ente Appaltante” che, anche se non materialmente allegati al presente contratto di subappalto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale ed ai quali occorre fare riferimento in ogni ipotesi di controversia.

Resta peraltro inteso che in caso di contrasto tra le norme dei predetti documenti e quelle del presente contratto valgono quelle sancite da quest’ultimo.

In ogni caso eventuali discordanze debbono essere fatte rilevare per iscritto.

Articolo 3 (Condizioni del Contratto)

E’ vietato qualsiasi subcontratto, anche parziale, delle opere oggetto del presente contratto. E’ fatto espresso divieto alla Subcontraente di cedere, in tutto o in parte, sia il contratto di subcontratto che i relativi crediti.

Il contratto medesimo, in caso di inosservanza dei divieti di cui ai commi precedenti, si intenderà risolto ipso iure, impregiudicato il diritto dell’Appaltatore al risarcimento dei danni ad essa eventualmente derivanti da fatti illeciti che venissero posti in essere dal Subappaltatore.

Articolo 4 (Prezzo del Sub-appalto e modalità dei pagamenti)

Il subappalto viene affidato, comprensivo di tutte le prestazioni occorrenti per consegnare l’opera finita e a perfetta regola d’arte.

L’importo del subappalto è stato concordato dalle parti sulla base dell’allegato “A” Subappalto , ed è stimato in complessive €. 313.200,00 (Diconsi euro trecentotredicimiladuecento/00, di cui € 303.804,00 per i lavori ed €9.396,00 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

Il prezzo del sub-appalto, è fisso ed invariabile nel tempo, essendosi tenuto conto, nella sua formulazione, della evoluzione dei costi nel periodo di costruzione in considerazione della natura aleatoria del presente contratto, la Subcontraente dichiara di rinunciare ad ogni revisione del prezzo, compresa quella prevista dall’articolo 1664 C.C.

Nel formulare il suddetto prezzo la Sub-appaltatrice ha tenuto conto del fatto che i lavori potrebbero essere realizzati in fasi successive e non contemporanee.

Il prezzo sopra descritto comprende la mano d’opera, le attrezzature i mezzi, la movimentazione di tutto il materiale da mettere in opera, la responsabilità tecnica e quanto altro necessario per consegnare, chiavi in mano l’opera ultimata e “funzionante”.

4.1) L’impresa “**SI.STRÀ SRL.**” in qualità di subappaltatore del **CONSORZIO STABILE FENIX S.C.A.R.L.** nell’ambito del contratto sottoscritto con il LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO identificato con il Codice CIG B91B289B38 – Gara n. 13199119, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo n. 3 della Legge 3/08/2010, n. 136 e successive modifiche.

Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente acceso presso la seguente banca: INTESA SANPAOLO e intestato a SI.STRÀ SRL

IBAN: IT84D0306904632100000016885

Il soggetto autorizzato ad operare sul predetto conto corrente è il seguente:

. Federico Ammirata nato a Palermo il 30/09/1965, C.F. MMRFRC65P30G273B

4.2) L'impresa Subappaltatrice è tenuta, pena la risoluzione del contratto, alla scrupolosa osservanza di quanto previsto dalla legge n° 136/2010, con particolare riferimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sanciti dall'art. 3 di detta legge e si obbliga espressamente a rispettarla.

4.3) Pagamento del corrispettivo Il corrispettivo dell'appalto, sarà contabilizzato a mezzo Stato di Avanzamento Lavori sulla base di contabilità redatta in contraddittorio con il responsabile di cantiere dell'Appaltatore. I pagamenti avverranno a 30 gg data emissione fattura

Articolo 5 (oneri a carico della Sub-appaltatrice)

La Sub-appaltatrice per i propri lavori è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dall'inosservanza e dalla trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza, disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Indipendentemente da quanto disposto dai capitoli precedenti ed a loro integrazione e maggiore chiarimento, competono alla Subappaltatrice i seguenti obblighi ed i relativi oneri e spese:

- 1) eseguire regolarmente tutti i lavori in conformità al progetto ed ai particolari esecutivi;
- 2) operare nel rispetto di quanto disposto dal D.L. 277/91 e successive modifiche ed integrazioni;
- 3) provvedere alla pulizia quotidiana ed alla buona conservazione del cantiere per le opere di propria competenza;
- 4) operare nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
- 5) osservare le norme vigenti in materia di rapporto di lavoro, infortunistica, previdenza sociale, igiene di cantiere, ecc., provvedendo ai pagamenti di tutti gli oneri relativi e dando prova di puntuale adempimento prima della liquidazione degli stati di avanzamento dei lavori;
- 6) liberare completamente il cantiere, prima della consegna, dei materiali, dai mezzi d'opera e dagli impianti, di modo che, alla consegna del lavoro, il cantiere sia completamente sgombro;
- 7) provvedere alla nomina di un responsabile tecnico e della sicurezza con poteri decisionali, presente costantemente in cantiere;
- 8) Il Subappaltatore con la sottoscrizione del presente Contratto, si impegna a osservare e a permettere all'Appaltatore di osservare le norme dettate da tutti i documenti tecnici ed amministrativi che dichiara di ben conoscere ed accettare, obbligandosi quindi ad assumere nei confronti dell'Appaltatore ogni onere ed incombenza posti a carico di quest'ultima delle norme di legge e da quelle del Capitolato Speciale d'Appalto e dei connessi allegati, relativamente all'esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto.
- 10) Il Subappaltatore si impegna a preparare la contabilità completa del cantiere che dovrà essere accettata dall'Ente Appaltante.

Articolo 6 (sospensione dei lavori)

Il Subappaltatore non potrà opporre alcuna obiezione od eccezione per eventuali sospensioni e successive riprese dei lavori delle opere subappaltate che gli venissero ordinate dall'Appaltatore in relazione a sopravvenienti esigenze di carattere tecnico produttivo per esigenza di priorità ovvero di coordinamento del lavoro di terza impresa interessata alla esecuzione delle opere, od in dipendenza dell'esercizio di facoltà propria dell'Ente Appaltante.

Articolo 7 (variazioni dell'opera)

Le indicazioni di cui ai precedenti articoli ed ai disegni allegati debbono ritenersi valide per rendere la Subcontraente edotta delle opere da realizzare.

L'Impresa si riserva il diritto di introdurre in ogni momento variazioni al progetto ed alle caratteristiche dell'opera, consegnando tempestivamente ordini scritti o disegni esecutivi aggiornati.

Tutte le variazioni debbono essere ordinate per iscritto e la Subappaltatrice assume l'obbligo di eseguirle e la Subappaltatrice da parte sua non potrà apportare variazioni od addizioni di sorta rispetto alle previsioni progettuali.

Delle variazioni od addizioni eseguite senza il previo ordine scritto dell'Impresa questa potrà ordinare la riduzione in pristino a cure e spese della Subappaltatrice, salvo il risarcimento degli eventuali danni diretti ed indiretti subiti da essa Impresa.

E' espressamente stabilito qualora la Subappaltatrice ritenesse che un ordine di variazione impartito dall'Impresa comporti per essa notevoli maggiori oneri o particolari difficoltà di esecuzione, dovrà darne, a pena di decadenza, immediata comunicazione scritta all'Impresa motivando le proprie osservazioni e richieste.

Articolo 8 (contabilità dei lavori)

La realizzazione dell'intervento di cui sopra, consiste nella realizzazione delle opere rientranti nelle seguenti Categorie:

manutenzione ordinaria delle opere d'arte e delle infrastrutture principali , il tutto ricadente nelle seguenti categorie: categoria OS11-II; OS12-A I; OS10 I.

e la contabilizzazione dei lavori avverrà tramite S.A.L.

Articolo 9 (responsabilità)

La Subappaltatrice è responsabile esclusiva dell'esecuzione delle opere, dell'esercizio del cantiere, dell'esecuzione degli ordini e delle prescrizioni impartite dall'Impresa, nei limiti del presente contratto, nonché dell'osservanza di tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni di sicurezza di diritto del lavoro di previdenza sociale ed assicurativa e al rispetto di tutte le norme relative all'assunzione del personale. Sono altresì a carico della Subappaltatrice tutte le responsabilità relative alle operazioni di cantiere, al funzionamento ed uso di macchinari e attrezzature ed alla sorveglianza e guida delle maestranze. La Subappaltatrice ha anche l'obbligo, e la relativa responsabilità, di impiegare, nell'esecuzione dei lavori, le opere provvisorie, i materiali, i mezzi d'opera, ed i procedimenti previsti nel Piano della Sicurezza e rispondenti alle buone regole dell'arte e alle leggi vigenti.

L'impresa Subappaltatrice ha, inoltre, l'esclusiva responsabilità, anche penale, di adottare, nell'esecuzione dei lavori, tutti gli accorgimenti che garantiscono l'incolumità degli operai, delle persone addette e dei terzi, ed evitano danni ai beni.

Articolo 10 (danni)

La Subappaltatrice assume la responsabilità delle opere eseguite fino al collaudo, restando poi, però a carico della stessa la responsabilità prevista dall'art. 1669 del C.C.

La responsabilità della Subappaltatrice per eventuali danni alle opere ultimate o in corso di esecuzione è esclusa solo se sia provato che i danni medesimi dipendono da cause imputabili alla Committente, permanendo in ogni caso sotto la sua responsabilità l'obbligo di prevedere ed usare tutti gli accorgimenti atti ad evitare danni provocati da ogni evento atmosferico anche a cantiere chiuso. Il Subappaltatore dovrà essere in grado in ogni circostanza di provare di aver adottato ogni cautela necessaria per evitare l'evento dannoso.

10.1 (danni di forza maggiore)

Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati alle opere da cause imprevedibili.

Articolo 11 (consegna e durata dei lavori)

La consegna avverrà il giorno successivo alla presa d'atto da parte dell'ente appaltante del presente contratto di subappalto.

La durata dei lavori di cui al precedente articolo 1 del presente contratto, dovrà essere iniziata ed ultimata conformemente a quanto previsto dal capitolato speciale approvato dalla Stazione Appaltante, salvo ulteriori proroghe.

Articolo 12 (estromissione dal cantiere)

Qualora nel corso dei lavori si verificano eventi che facciano temere per il buon fine del contratto, l'Impresa a mezzo di lettera raccomandata, avrà diritto di richiedere l'estromissione dell'impresa Subappaltatrice dal cantiere e la rescissione del contratto stesso.

L'estromissione della Subappaltatrice potrà essere richiesta dall'Impresa anche, qualora la Subappaltatrice per qualsiasi ragione, salvo i casi di forza maggiore sospenda i lavori per più di 30 (trenta) giorni.

Articolo 13 (risoluzione del contratto)

Fermo restando l'applicazione del artt. 1453 e 1454 del C.C, è in facoltà dell'Appaltatrice di risolvere il contratto dietro semplice comunicazione al Subappaltatore ai sensi dell'art. 1456 c.c in tutti i casi previsti dal presente contratto, nonché:

a) quando il Subappaltatore si renda colpevole di frode e negligenza grave;

b) quando per negligenza del Subappaltatore o per inadempimento agli obblighi ed alle condizioni stipulate, l'avanzamento dei lavori non sia tale da assicurare il compimento nel termine prefissato dal programma, ovvero per rispettare il programma rischi di risultare compromessa la buona riuscita dell'opera;

c) quando il Subappaltatore, a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità dei lavori o per la pendenza di contestazioni giudiziarie ovvero arbitrali o per qualsiasi causa, sospenda o ritardi l'esecuzione delle opere;

d) qualora l'Ente Appaltante revochi il gradimento al presente contratto di Subappalto.

Nel caso di risoluzione spetterà al Subappaltatore soltanto il pagamento dei lavori regolarmente eseguiti salvo il risarcimento dei danni che eventualmente l'Appaltatore, dovesse subire per il completamento dei lavori, nonché per ogni altro titolo conseguente all'inadempienza o alla negligenza del Subappaltatore. All'atto della risoluzione il Subappaltatore è obbligato, ogni accettazione rimossa, all'immediata riconsegna delle opere nello stato in cui si trovano.

Articolo 14 (recesso dal contratto)

E' facoltà dell'APPALTATORE di recedere dal contratto ai sensi del art.1671 c.c a mezzo di semplice comunicazione con raccomandata A.R., con diritto del SUBAPPALTATORE apprendere il pagamento dei solo lavori eseguiti sino a quel momento e con espressa esclusione del pagamento delle eventuali spese e del mancato guadagno.

Articolo 15 (clausola sospensiva)

L'efficacia del presente contratto è soggetta alla condizione sospensiva dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione appaltante anche ai fini dell'art. 21 della legge 646/82 e successive integrazioni e modificazioni, con espresso divieto per il Subappaltatore di avviare i lavori fino al conseguimento della medesima. Qualora detta autorizzazione per qualsiasi motivo venisse negata o revocata, il presente contratto deve intendersi risolto di diritto, senza bisogno di pronuncia di giudice, o diffida, dietro semplice comunicazione dell'Appaltatore e senza che il Subappaltatore possa, in esito a ciò, avanzare richiesta di compenso e/o indennizzo a qualsivoglia titolo.

Il Subappaltatore è da subito validamente obbligato alla tempestiva presentazione dei documenti prescritti per l'ottenimento della autorizzazione al subappalto.

Articolo 16 (Foro competente)

Il Foro competente per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è esclusivamente quello di Palermo.

Articolo 17 (rinvio al codice civile)

Per quanto non espressamente previsto e derogato dal presente contratto di subappalto, valgono, in quanto applicabili le norme di cui agli art. 1655 e segg. del Codice Civile e le altre norme di legge applicabili.

Articolo 18 (varie)

La presente scrittura non viene sottoposta a registrazione per espressa volontà delle parti restando stabilito che, ove ciò si rendesse necessario, tutte le spese e gli oneri di conseguenti cederanno a carico della parte che con il proprio comportamento ne avrà resa necessaria la produzione in giudizio, essendo i corrispettivi del presente contratto assoggettati ad IVA, la registrazione sarà a taxa fissa ai sensi della vigente normativa.

Il presente contratto contiene la manifestazione integrale delle volontà delle parti e potrà essere modificato unicamente per atto scritto.

Il presente atto è stato predisposto da entrambi le parti, che letto, lo è approvato, lo sottoscrivono in ogni pagina.

PALERMO,

L'Impresa

Appaltatrice

L'impresa

La Subappaltatrice



SI/STRA s.r.l.
Amministratore Unico